

Legge regionale 29 maggio 2009, n. 15.

## **Promozione di gemellaggi tra comunità del Piemonte e comunità di paesi esteri.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

### Art. 1.

*(Finalità)*

1. La Regione riconosce l'importanza sociale, economica e culturale delle associazioni di comuni di stati diversi, volti a favorire la riscoperta delle radici, le relazioni umane, commerciali, culturali e turistiche.

2. Con la presente legge la Regione promuove le iniziative degli enti locali per lo sviluppo dei gemellaggi tra i comuni singoli o associati del Piemonte e le comunità istituzionali dei paesi esteri, dove forte e determinante è la presenza dell'immigrazione piemontese, ovvero dove esistono significativi legami sociali, culturali ed economici da parte della comunità piemontese o da cui l'emigrazione verso il Piemonte è elevata e consistente.

### Art. 2.

*(Interventi della Regione)*

1. La Regione sostiene, anche attraverso la concessione di contributi, i comuni singoli o associati del Piemonte che svolgono gemellaggi con comuni di paesi esteri nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dalla presente legge e dalla normativa comunitaria e nazionale.

### Art. 3.

*(Compiti istituzionali)*

1. I compiti istituzionali relativi all'organizzazione, accoglienza, allestimento e gestione delle cerimonie del gemellaggio ed i relativi oneri sono a carico dei comuni singoli o associati che intraprendono tali attività.

### Art. 4.

*(Finalità dell'erogazione dei contributi regionali)*

1. I contributi regionali sono finalizzati a:

a) organizzazione di attività culturali connesse al gemellaggio aventi per oggetto il tema dell'emigrazione;

b) borse di studio per studenti provenienti dai comuni gemellati esteri che frequentano corsi di formazione professionale in Piemonte;

c) borse di studio per docenti che partecipano a corsi di aggiornamento della lingua italiana e piemontese in Italia e che frequentano istituzioni scolastiche e corsi di formazione professionale;

d) organizzazione di viaggi culturali nei paesi gemellati all'estero per i giovani residenti locali e accoglienza dei giovani provenienti dai paesi esteri gemellati;

e) attività di interscambio tra corali, gruppi folcloristici e musicali, società ed associazioni sportive, istituzioni scolastiche con organizzazione di manifestazioni ed iniziative nei comuni gemellati.

2. L'ammontare del contributo è determinato in relazione all'importanza dell'iniziativa, al carattere bilaterale o multilaterale del gemellaggio, alla situazione demografica, geografica, sociale e finanziaria degli enti locali interes-

sati, alla tipologia del comune ed alla quantità dei soggetti interessati.

### Art. 5.

*(Procedure per la richiesta dei contributi regionali)*

1. La Giunta regionale, entro il termine di centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, definisce con deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, i criteri per la concessione dei contributi e le relative procedure e modalità di richiesta alla Regione da parte dei comuni singoli o associati interessati all'attività di gemellaggio.

### Art. 6.

*(Comunicazioni alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al ministero competente)*

1. In ottemperanza a quanto disposto dall' articolo 6, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) i comuni, singoli o associati, comunicano alla Regione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al ministero degli affari esteri ogni iniziativa di gemellaggio intrapresa.

### Art. 7.

*(Gemellaggi esistenti)*

1. I comuni singoli o associati che hanno realizzato, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, gemellaggi con le comunità istituzionali di cui all'articolo 1, comma 2, possono accedere, secondo le procedure previste dall'articolo 5, alle provvidenze di cui alla presente legge.

### Art. 8.

*(Monitoraggio)*

1. La Giunta regionale presenta ogni anno alla commissione consiliare competente un monitoraggio sullo stato di attuazione della presente legge.

### Art. 9.

*(Norma finanziaria)*

1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 2009, la spesa finalizzata ad erogazioni di contributi ai comuni singoli o associati per il sostegno dei gemellaggi con comuni di paesi esteri, quantificata, in sede di prima applicazione, in 100.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa.

2. Agli oneri di cui al comma 1, i cui stanziamenti sono iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) SB01031 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009, si fa fronte con le dotazioni finanziarie dell'UPB DB09011 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009.

3. Per il biennio 2010-2011 agli oneri di cui al comma 1, pari a 500.000,00 euro annui, in termini di competenza, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 29 maggio 2009

Mercedes Bresso

## LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 291

*Promozione di gemellaggi tra comunità del Piemonte e comunità di paesi esteri.*

- Presentata dai Consiglieri Mariangela Cotto, Angelo Burzi, Ugo Cavallera, Alberto Cirio, Caterina Ferrero, Giampiero Leo, Gaetano Nastri, Luca Pedrale, Gilberto Pichetto Fratin, Pietro Francesco Toselli il 6 giugno 2006.

- Assegnata alla VIII Commissione in sede referente e I Commissione in sede consultiva il 13 giugno 2006.

- Richiamata in Aula, ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 4 del Regolamento il 9 luglio 2007.

- Rinviata in Commissione, ai sensi dell'articolo 34, comma 5 del Regolamento il 20 luglio 2007.

- Iscritta in data 26 settembre 2007, all'ordine del giorno del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 34, comma 6 del Regolamento.

- Rinviata in Commissione, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento, il 31 ottobre 2007.

Sul testo sono state effettuate consultazioni.

Testo licenziato dalla VIII Commissione il 9 marzo 2009 con relazione di Mariangela Cotto e Angela Motta.

Approvata in Aula il 19 maggio 2009 con 36 voti favorevoli, 1 voto contrario, 1 astenuto e 3 non votanti.

## NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

### **Nota all'articolo 6**

- Il testo dell'articolo 6 della l. 131/2003 è il seguente:

“Art. 6. (Attuazione dell'articolo 117, quinto e nono comma, della Costituzione sull'attività internazionale delle regioni)

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, provvedono direttamente all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali ratificati, dandone preventiva comunicazione al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, i quali, nei successivi trenta giorni dal relativo ricevimento, possono formulare criteri e osservazioni. In caso di inadempienza, ferma restando la responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili.

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono concludere, con enti territoriali interni ad altro Stato, intese dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nonché a realizzare attività di mero

rilievo internazionale, dandone comunicazione prima della firma alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali ed al Ministero degli affari esteri, ai fini delle eventuali osservazioni di questi ultimi e dei Ministeri competenti, da far pervenire a cura del Dipartimento medesimo entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali le Regioni e le Province autonome possono sottoscrivere l'intesa. Con gli atti relativi alle attività sopra indicate, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano non possono esprimere valutazioni relative alla politica estera dello Stato, né possono assumere impegni dai quali derivino obblighi od oneri finanziari per lo Stato o che ledano gli interessi degli altri soggetti di cui all'articolo 114, primo comma, della Costituzione.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono, altresì, concludere con altri Stati accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, o accordi di natura tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica finalizzati a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e dalle linee e dagli indirizzi di politica estera italiana, nonché, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dei principi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato. A tale fine ogni Regione o Provincia autonoma dà tempestiva comunicazione delle trattative al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, che ne danno a loro volta comunicazione ai Ministeri competenti. Il Ministero degli affari esteri può indicare principi e criteri da seguire nella conduzione dei negoziati; qualora questi ultimi si svolgano all'estero, le competenti rappresentanze diplomatiche e i competenti uffici consolari italiani, previa intesa con la Regione o con la Provincia autonoma, collaborano alla conduzione delle trattative. La Regione o la Provincia autonoma, prima di sottoscrivere l'accordo, comunica il relativo progetto al Ministero degli affari esteri, il quale, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, ed accertata l'opportunità politica e la legittimità dell'accordo, ai sensi del presente comma, conferisce i pieni poteri di firma previsti dalle norme del diritto internazionale generale e dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969, ratificata ai sensi della legge 12 febbraio 1974, n. 112. Gli accordi sottoscritti in assenza del conferimento di pieni poteri sono nulli.

4. Agli accordi stipulati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano è data pubblicità in base alla legislazione vigente.

5. Il Ministro degli affari esteri può, in qualsiasi momento, rappresentare alla Regione o alla Provincia autonoma interessata questioni di opportunità inerenti alle attività di cui ai commi da 1 a 3 e derivanti dalle scelte e dagli indirizzi di politica estera dello Stato e, in caso di dissenso, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, chiedere che la questione sia portata in Consiglio dei ministri che, con l'intervento

del Presidente della Giunta regionale o provinciale interessato, delibera sulla questione.

6. In caso di violazione degli accordi di cui al comma 3, ferma restando la responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili.

7. Resta fermo che i Comuni, le Province e le Città metropolitane continuano a svolgere attività di mero rilievo internazionale nelle materie loro attribuite, secondo l'ordinamento vigente, comunicando alle Regioni competenti ed alle amministrazioni di cui al comma 2 ogni iniziativa.”

#### **Note all'articolo 9**

- Il testo dell'articolo 8 della l. r. 7/2001 è il seguente:

“ Art. 8. (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.

4. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.”.

- Il testo dell'articolo 30 della l. r. 2/2003 è il seguente:

“ Art. 30. ( Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della *L.R. n. 7/2001*, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.”.

#### *Denominazione delle unità previsionali di base (UPB) citate nella legge.*

SB01031 (Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale Affari internazionali Titolo 1: spese correnti)

DB09011 (Risorse finanziarie Bilancio Titolo 1: spese correnti)